



## CONVENZIONE

per la definizione delle procedure espropriative da porre in essere per la realizzazione del progetto denominato “**Estensione dell’opera di invaso di Montebello Vicentino a servizio del torrente Chiampo. Stralcio 2**” - Codice ReNDiS: 05IR345/G1 - CUP H11B21002550003

tra

La **Regione del Veneto** – Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P.IVA 02392630279, rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ – \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione del Veneto in appresso per brevità denominata “*Regione*”.

e

la **Provincia di Vicenza** con sede legale in Vicenza – Contrà Gazzolle, 1 codice fiscale 00496080243, per la quale interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso \_\_\_\_\_, di seguito denominata “*Provincia*”;

\* \* \* \* \*

Premesso che:

- con l'art. 70 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 la “Regione” ha delegato alle province le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al d.P.R. n. 327/2001, riferite all'esecuzione: a) di lavori pubblici di competenza regionale, anche da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla “Regione”; b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla “Regione”, prevedendo lo stanziamento di un fondo la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria regionale;
- con l'art. 70 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27 la “Regione” si riserva le attività di deposito del progetto e della documentazione di cui al d.P.R. n. 327/2001 presso l'ufficio provinciale per le espropriazioni e le operazioni relative al pagamento dell'indennità di espropriazione;



- con la norma in parola inoltre la “Regione” ha esteso l'applicabilità delle procedure di determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, rispettivamente previste dagli artt. 22, c. 2, lett. b) e 22-bis, c. 2, lett. b), del d.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- è necessario disciplinare le modalità e i tempi con cui la “Regione” attiva la funzione delegata;
- è necessario specificare le modalità di esercizio della funzione di Autorità Espropriante per quanto non espressamente disciplinato dal d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- le parti danno atto che la presente convenzione è stipulata nel rispetto del principio costituzionale che prevede che, in ogni caso di esercizio di funzioni delegate, il soggetto delegante (in questo caso la “Regione”) disponga il finanziamento integrale della funzione delegata al soggetto che la esercita per suo conto (la “Provincia”), nonché nel rispetto del principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue:

- la Regione del Veneto – Direzione Difesa del Suolo e della Costa con Decreto in data ..... n. .... ha approvato lo schema della presente convenzione;
- il Presidente della Provincia di Vicenza con Decreto in data ..... n. .... ha approvato lo schema della presente convenzione;

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

#### **Articolo 2**

##### **(Oggetto della delega e modalità)**

1. Oggetto della presente convenzione è la delega della “Regione” alla “Provincia” delle funzioni di Autorità Espropriante e di attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dell'opera di cui in titolo ed in particolare la liquidazione delle indennità di esproprio (quest'ultime in nome e per conto della Regione del Veneto).
2. La “Regione”, in qualità di soggetto gestore del demanio pubblico – ramo idrico – ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e ss. del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, è promotore dell'espropriazione delle aree di cui sopra.
3. Lo Stato, fino all'attuazione del D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 in materia di federalismo demaniale, è “Beneficiario dell'Espropriazione” e, per ciò stesso, le aree acquisite andranno intestate al “*Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Idrico - C.F. 97905270589*”.



4. Per l'individuazione delle funzioni di "Autorità Espropriante", di "Beneficiario dell'Espropriazione" e di "Promotore dell'Espropriazione" si rinvia al d.P.R. n. 327/2001, di cui le parti danno atto di aver piena conoscenza.
5. La "Regione" si impegna a fornire alla "Provincia" tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'espletamento dell'attività delegata e si occuperà della redazione dei verbali di immissione in possesso e stato di consistenza delle superfici interessate dall'attività di espropriazione/asservimento, nonché della redazione dei frazionamenti delle aree definitive da acquisire.
6. Le funzioni delegate sono attivate su richiesta della "Regione" che consegnerà alla "Provincia" tutta la documentazione necessaria, compresi gli elaborati del progetto esecutivo approvato, comprensivi del Piano Particellare di Esproprio, le comunicazioni già trasmesse agli interessati, con eventuali loro osservazioni e controdeduzioni della "Regione", e il frazionamento delle aree approvato dall'Agenzia del Territorio, ove previsto.
7. Il referente regionale per il presente procedimento è il Responsabile del Procedimento nella persona del Direttore – pro tempore – della Direzione Difesa del Suolo e della Costa della Regione Veneto ed il referente provinciale è il Responsabile dell'Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza;
- 8. La modalità di determinazione dell'indennità di espropriazione e di asservimento delle aree viene individuata attraverso le procedure di cui all'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001.**
9. Restano di competenza della "Regione" i riscontri alle eventuali osservazioni sul progetto e sulla sua localizzazione presentate, anche successivamente al passaggio di consegne, dagli interessati alla procedura espropriativa.
10. La "Provincia", dopo il ricevimento del Piano Particellare di Esproprio, effettuerà il controllo delle effettive proprietà in capo ai soggetti elencati nel medesimo mediante visure catastali ed ipotecarie.
11. La "Provincia" per l'esercizio delle deleghe di cui al precedente art. 2, c. 1 (ruolo di Autorità Espropriante ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. b) del d.P.R. n. 327/2001, svolgimento delle operazioni relative al pagamento dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 70, c. 5, lett. b) della L.R. n. 27/2003), riceverà un compenso dalla "Regione" di € 800,00 fisse, di cui € 500,00 per lo svolgimento dell'attività di espropriazione/asservimento (€ 500,00 per n. 1 destinatari) ed € 300,00 per l'attività di liquidazione delle indennità (€ 300,00 per n. 1 destinatari).

Per quanto riguarda le spese da sostenere, come indicate al successivo art. 3, c. 2, la "Regione" si impegna a versare alla "Provincia" la somma di € 300,00 (€ 300,00 per n. 1 destinatari), fatti salvi i maggiori oneri che, se del caso, verranno richiesti.

**La "Regione" s'impegna pertanto a versare alla "Provincia" la somma totale di € 1.100,00 (salvo conguaglio nel caso di variazione del numero dei destinatari finali).**



12. La "Provincia" si impegna a comunicare alla "Regione" la conclusione del procedimento di esproprio, unitamente alle copie dei provvedimenti emanati.

### **Articolo 3**

#### **(Impegni delle Parti in ordine alle procedure di spesa per espropriazione delle aree necessarie agli interventi)**

1. Gli oneri espropriativi, quantificati dalla "Provincia" sulla base del Piano Particellare di Esproprio trasmesso dalla "Regione" in applicazione della normativa vigente ed eventualmente ridefiniti come indennità definitive ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 o in sede giurisdizionale a seguito di contenzioso, sono a diretto carico della "Regione".
2. Gli adempimenti amministrativi e tributari (spedizione raccomandate, notifiche, registrazioni, trascrizioni, volturazioni etc), ivi comprese le prescritte pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e quelli conseguenti all'emanazione del decreto di esproprio, sono svolti dalla "Provincia". Per tali spese la "Provincia" costituirà apposito stanziamento di bilancio ed effettuerà idonea rendicontazione alla "Regione". Le risorse economiche trasferite allo scopo dalla "Regione" alla "Provincia" che non verranno utilizzate da quest'ultima saranno restituite. Gli oneri relativi alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto sono a titolo gratuito trattandosi di opere di competenza regionale.
3. La "Regione" si impegna a versare alla "Provincia" entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione, al fine di rispettare i termini di pagamento e/o deposito alla Cassa DD.PP. delle indennità di esproprio, la somma prevista "per espropriazioni" nel quadro economico del progetto approvato, comprensiva delle somme (compenso più spese) di cui al precedente art. 2, c. 11.
4. La "Regione" si impegna a versare alla "Provincia", su richiesta di quest'ultima, le eventuali maggiori risorse (per indennità aggiuntive, di occupazione temporanea e/o di urgenza, frutti pendenti, etc.) che si rendano necessarie per dare completamento alla procedura espropriativa in argomento.
5. La "Provincia" si impegna a versare alla "Regione", a conclusione della procedura espropriativa, le risorse non utilizzate, previa rendicontazione di tutte le spese sostenute.

### **Articolo 4**

#### **(Richiamo alla normativa nazionale e regionale)**

1. Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si rinvia alle norme in materia di espropriazioni per pubblica utilità vigenti.



**Articolo 5**  
**(Controversie)**

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione competenti.

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 6, c. 6 e 7, convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

*La presente convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 7 novembre 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, c. 1, lettera q-bis del D.lgs. 7 novembre 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.*

**Per la PROVINCIA DI VICENZA**

**Per la REGIONE DEL VENETO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Tecnico Referente per la Direzione Difesa del Suolo e della Costa*

*P.O. Roberto Piazza*